



REPUBBLICA ITALIANA

## TRIBUNALE DI CHIETI

- PRESIDENZA -

Prot. n. 356 del 22 FEB. 2021

Ai sigg. Direttore Amministrativo  
ed ai Funzionari Giudiziari  
responsabili dei Servizi Civili

- Tribunale - Sede centrale e Sezione distaccata -  
- CHIETI – ORTONA -

e p.c. alla Corte di Appello – Presidenza  
- L'AQUILA –

al Mag.Rif. - Settore Civile  
- SEDE -

al R.I.D. Innovazione

ai sigg. Magistrati  
- SEDE -

ai sigg. Funzionari Dirigenti U.N.E.P.  
Sede centrale e Sezione distaccata -  
- CHIETI – ORTONA -

all'Ordine degli Avvocati di Chieti  
- CHIETI -

**OGGETTO:** Rilascio delle copie esecutive dei provvedimenti civili con le modalità telematiche (art.23, comma 9 *bis*, D.L. 28/10/2020, n.137, conv. con Legge n.176 del 18/12/2020, pubblicata in G.U. n.43 del 24/12/2020).

La norma in oggetto specificata introduce una nuova modalità di richiesta e di rilascio della formula esecutiva per via telematica di cui possono avvalersi gli avvocati.

Così recita il comma 9-*bis* dell'art.23: *“La copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'articolo 475 del codice di procedura civile può essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico previa istanza, da depositare in modalità telematica, della parte a favore della quale fu pronunciato il*

*provvedimento. La copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un documento informatico contenente la copia, anche per immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice, in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula di cui all'articolo 475, terzo comma, del codice di procedura civile e l'indicazione della parte a favore della quale la spedizione è fatta. Il documento informatico così formato e sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, del sigillo previsto dall'articolo 153, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.1368. Il difensore o il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il duplicato e la copia analogica o informatica della copia esecutiva in forma di documento informatico. Le copie analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia esecutiva in forma di documento informatico estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma dell'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221, equivalgono all'originale".*

Il recente quadro normativo richiamato in oggetto introduce, dunque, una nuova modalità di richiesta del rilascio della formula esecutiva interamente telematica e facoltativa, in ordine alla quale appare opportuno fornire alcune precisazioni di natura logistica, che possono trovare immediata applicazione, sull'ovvio presupposto che l'avvocato che si avvalga della modalità sopra illustrata per il rilascio della formula esecutiva non potrà successivamente richiedere la formula esecutiva cartacea, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art.476 c.p.c.:

1. al fine di facilitare le cancellerie nella procedura di rilascio, gli avvocati avranno cura di intestare l'istanza, da depositare nel corrispondente fascicolo telematico, come "richiesta di rilascio formula esecutiva";
2. il funzionario, previa accettazione della busta telematica, provvederà alla formazione del provvedimento munito di formula esecutiva, con le modalità illustrate con separata nota, dopodiché apporrà la firma digitale e lo depositerà nello storico del fascicolo telematico, dando avviso al richiedente dell'avvenuto rilascio della formula esecutiva;
3. l'avvocato estrarrà dal sistema le copie con formula esecutiva autenticandole, così come disposto dall'art.16 *bis* D.L. n.172/2012 e succ. mod. ed integrazioni, utilizzando il modello la formula di cui all'Allegato A;
4. sulle ulteriori copie conformi, in caso di notifica in modalità cartacea a mezzo Ufficiale Giudiziario, apporrà il modello di formula di cui all'Allegato B;
5. in nessun caso l'avvocato potrà superare il divieto di cui all'art.476 c.p.c. spedendo altra copia in formula esecutiva senza essere autorizzato dal Presidente del Tribunale;
6. l'avvocato, munito del titolo esecutivo e delle copie, così come sopra formate, potrà recarsi direttamente presso gli Ufficiali Giudiziari per richiedere la notifica e/o l'esecuzione dei provvedimenti;
7. l'UNEP, constatata la regolarità del titolo esecutivo e la conformità delle copie, procederà a quanto di competenza.



Riguardo al regime fiscale, in assenza - allo stato - di diverse disposizioni ministeriali, si ritiene applicabile quanto disposto dagli artt.16-*bis*, comma 9-*bis*, D.L. n.179/2012 e 268, comma 1-*bis*, T.U. n.115/2002, in forza dei quali i diritti di copia non sono dovuti quando l'avvocato provvede ad estrarre ed autenticare le copie dal fascicolo telematico, giusta anche le ultime indicazioni impartite con Circolare del Ministero della Giustizia del 4 febbraio u.s. (prot.n.0024494.U) che riporta stralcio della nota prot. LEG3/1/1-55 del 18 gennaio 2021 (prot. DAG 10137.E di pari data) dell'Ufficio Legislativo, laddove si dispone che, nell'arco temporale previsto dall'art.23, comma 1°, D.L. n.137/2020, conv. con modif. in L.n.176/2020, ovverossia sino alla permanenza dello stato di emergenza sanitaria (scadente, allo stato, il 30 aprile 2021), *“gli uffici giudiziari [...] dovranno rilasciare le copie esecutive con modalità telematica senza richiedere il versamento dei diritti di copia previsti dal d.P.R. n.115/2002.”*, aggiungendo che: *“Va da sé che le richieste di copia esecutiva in formato analogico dovranno, per contro, essere precedute dal versamento dei relativi diritti di copia che, ricordiamo, possono comunque essere versati con modalità telematica attraverso la piattaforma PagoPA.”*

Appare, pertanto, rammentare, inoltre, che le modalità innanzi indicate costituiscono le regole da adottarsi per le cancellerie in via temporanea e sperimentale fino al termine dell'emergenza sanitaria in ragione delle finalità delle misure di contrasto alla diffusione del virus noto come COVID-19 e delle sue varianti; è fatta salva, in ogni caso, la possibilità del ricorso al rilascio in formato cartaceo in tutti i casi di blocco dei sistemi informatici.


Si precisa, inoltre, per fattispecie particolari, quanto segue

- a. Richiesta di rilascio di formula esecutiva per atti non digitalizzati  
Valgono le stesse modalità di richiesta e rilascio già disciplinate per gli atti originali telematici ragion per cui sarà onere della cancelleria provvedere alla relativa digitalizzazione tramite scansione del provvedimento cartaceo.
- b. Richiesta di rilascio di formula esecutiva da parte di nuovo difensore  
Il difensore non precedentemente costituito nel giudizio provvederà a trasmettere istanza di visibilità con allegata procura a richiedere il rilascio del titolo esecutivo e, una volta autorizzato all'accesso, procedere all'inoltro dell'istanza secondo le modalità di cui al presente protocollo.
- c. Richiesta formula esecutiva per un decreto ingiuntivo non dichiarato *ab origine* provvisoriamente esecutivo Fermo restando quanto stabilito in merito alle modalità di inoltro della richiesta, l'avvocato, provvederà ad allegare alla propria istanza di copia in forma esecutiva, altresì, il ricorso originario, il decreto e la relata di notifica.
- d. Procedure di sfratto  
Restano escluse dalle presenti disposizioni i provvedimenti in tema di convalida di sfratto, tenuto conto che ai sensi dell'art.663 c.p.c. *“il provvedimento di*

*convalida è reso con ordinanza in calce all'atto di citazione*" e che dunque la cancelleria è tenuta ad apporre la formula esecutiva in calce all'originale dell'atto di intimazione notificato che l'avvocato è tenuto ad esibire; si conferma il rilascio con la modalità telematica dei decreti ingiuntivi emessi ai sensi dell'art.664 c.p.c.

Si raccomanda, infine, a tutto il personale amministrativo interessato, di osservare scrupolosamente le direttive innanzi emanate, considerando le potenzialità connesse ad un risparmio ed ottimizzazione delle attività delle Cancellerie, segnalando l'efficacia della loro corretta esecuzione costituirà oggetto di valutazione delle "performance organizzative" per l'anno in corso.

CHIETI, 22 febbraio, 2021.



IL PRESIDENTE  
dott. Guido CAMPLI

**Allegato A**

*"Attestazione di conformità"*

Il Sottoscritto avv. ... .. , in qualità di difensore di ... .. e/o in qualità di procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 *bis*, comma 9, D.L. n.179/2012 e succ. mod. ed int.,

**ATTESTA**

che la presente copia del provvedimento reso in data ... .. e spedito in forma esecutiva in data ... .. nell'ambito del procedimento R.G. nr. ... .. è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico dal quale è stato estratto.

Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che la presente è la sola copia spedita in forma esecutiva che intende azionare ex art.476, co.1°, c.p.c.

*Data e firma*

**Allegato B**

*"Attestazione di conformità"*

Il Sottoscritto avv. ... .. , in qualità di difensore di ... .. e/o in qualità di procuratore antistatario, ai sensi e per gli effetti dell'art.16 *bis*, comma 9, D.L. n.179/2012 e succ. mod. ed int.,

**ATTESTA**

che la presente copia del provvedimento reso in data ... .. e spedito in forma esecutiva in data ... .. nell'ambito del procedimento R.G. nr. ... .. è conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico dal quale è stato estratto.

*Data e firma*